

Rapporto di maggioranza

numero	data	Dipartimento
6697 R5	18 dicembre 2012	FINANZE E ECONOMIA
Concerne		

della Commissione della gestione e delle finanze sul messaggio 15 ottobre 2012 concernente il Preventivo 2013

con il presente rapporto di maggioranza, sottoscritto dai Gruppi dei quattro partiti rappresentati nell'Esecutivo cantonale (Lega, PLR, PPD e PS), vengono poste le premesse per l'approvazione del Preventivo 2013, con alcune modifiche alle proposte inizialmente avanzate nel messaggio n. 6697 del 15 ottobre 2012 sul Preventivo 2013 e successivamente completate dalla risoluzione governativa n. 6637 del 26 novembre 2012.

1. ANTEFATTI

Le premesse per un Parlamento diviso di fronte al Preventivo 2013 erano interamente date; del resto qualche segno premonitore si era già manifestato nel corso dell'anno in alcune votazioni parlamentari. Benché la critica verso il Preventivo 2013 facesse, si può dire, l'unanimità dei partiti, non a caso dunque in seno alla Commissione della gestione e delle finanze i quattro partiti di Governo hanno presentato a inizio dicembre 2012, quattro distinti rapporti esplicitanti le singole posizioni dei partiti. Sostanzialmente però le parti erano due:

- da un lato PLR, Lega e PPD, sia pure con varie sfumature, insoddisfatti delle misure di risparmio legate al Preventivo 2013 e di natura strutturale in ottica futura (a medio termine), ritenute insufficienti,
- dall'altro il PS a protestare perché alcune misure di contenimento erano invece ritenute eccessive, in particolare le detrazioni sugli stipendi dei dipendenti pubblici cantonali.

La situazione in Parlamento, con le forze frammentate che devono trovare più di un alleato per comporre una maggioranza, impedisce peraltro forzature in un senso o nell'altro. E pertanto, a un passo da una situazione eccezionale per il Cantone, si è trovata una soluzione, attraverso questo rapporto sottoscritto dai quattro partiti di Governo, per portare in porto l'approvazione del Preventivo nei tempi ordinariamente stabiliti.

2. LO SBOCCO

Le discussioni nate intorno al Preventivo 2013 fin dalla sua presentazione non lasciavano certo presagire la conclusione cui si può ora giungere mediante questo rapporto dei partiti di Governo. Una conclusione che ci si augura venga accettata anche al di fuori di tali partiti, tra l'altro perché tutte le rappresentanze nel Legislativo, in un modo o nell'altro, hanno contribuito ad arrivarci.

L'accelerazione verso la soluzione è certamente dovuta a vari fattori, fra cui va inserita anche l'assunzione di responsabilità da parte dei partiti di Governo. Infatti il rischio se non di una paralisi dell'attività amministrativa, perlomeno di un suo forte rallentamento, con tutte le conseguenze del caso per quanto riguarda i servizi da assicurare alla popolazione e, in genere, in casi simili, alle fasce meno attrezzate della stessa, ha indotto i partiti di Governo a cercare una soluzione condivisa. Una soluzione condivisa che passa obbligatoriamente per qualche concessione da parte di tutte le parti in causa. Ad arrivare a questo sblocco ha sicuramente aiutato anche l'apertura del Governo, annunciata pubblicamente alcuni giorni or sono, a voler collaborare per salvare il Preventivo 2013.

Per poter arrivare a questo accordo, si è reso necessario uno sforzo da parte di tutte le forze politiche di Governo, ognuna delle quali ha dovuto rivedere le proprie posizioni iniziali al fine di raggiungere una soluzione unanime che potesse ancora essere trattata nel corso della tornata parlamentare del dicembre 2012, premessa indispensabile per evadere il Preventivo 2013.

3. LE PROPOSTE RISOLUTIVE

L'accordo sui conti preventivi 2013 trovato in seno alla Commissione della gestione e delle finanze dai quattro partiti di Governo è costituito dai seguenti capisaldi:

- I. il mantenimento di tutte le misure di contenimento della spesa e di aumento dei ricavi che il Consiglio di Stato aveva presentato nel messaggio iniziale, riservato tuttavia ciò di cui ai punti che seguono;
- II. l'adozione delle misure supplementari proposte dal Governo con la successiva **nota** per un importo complessivo di 18.4 milioni di franchi;
- III. l'introduzione dei seguenti emendamenti, per quel che riguarda:
 - a) il personale:
 - è rimodulata la deduzione del 2% sui salari secondo la seguente modalità:
 - fino a fr. 65'000.- di salario: esente,
 - da fr. 65'000.- di salario: 2%,misura che consente un risparmio ridotto a 5.53 milioni di franchi.
 - è introdotto un periodo di attesa di tre mesi per ogni sostituzione di personale amministrativo che lascia, non importa per quale ragione, lo Stato, con un risparmio supplementare di circa 2.5 milioni di franchi, che permette una parziale compensazione del provvedimento di cui sopra e il mantenimento delle misure a favore del personale al primo impiego contenute nel messaggio n. 6697 (soppressione di due classi di penalizzazione per neoassunti senza esperienza e soppressione del 3% di penalizzazione per i neoassunti con esperienza).
 - b) gli enti parastatali:

è confermata la riduzione del contributo dell'1.8%, per un risparmio di 8.88 milioni di franchi, con tuttavia l'invito al Consiglio di Stato a valutare caso per caso tenendo conto delle differenti realtà, in modo particolare delle piccole strutture già in difficoltà o in compensazione, nell'applicazione della misura. Quest'ultima è lasciata alla libera scelta degli enti parastatali; la Commissione invita però, qualora gli enti decidessero di intervenire sul proprio personale, a non applicare misure che siano peggiorative a quanto sopra proposto per i dipendenti cantonali.

c) i beni e i servizi:

è ridotta la spesa complessiva per beni e servizi di ulteriori 8.5 milioni di franchi, secondo modalità che sono demandate al Governo. Questa riduzione non deve essere un taglio lineare, ma deve avvenire in funzione delle priorità che stabilirà il Consiglio di Stato.

d) l'ammortamento:

il tasso di ammortamento medio è ridotto di un punto percentuale – esso passa quindi dal 16% al 15% – con un risparmio di 12.54 milioni di franchi.

e) la partecipazione dei Comuni:

è rimodulata secondo una formula mista che considera anche la forza finanziaria dei Comuni (vedi decreto allegato). A tal proposito si chiede che la misura sia applicata per il 2013. Una sua eventuale riconferma negli anni successivi è vincolata a una condivisione all'interno della Piattaforma di dialogo Cantone-Comuni di questo tema. Si rileva inoltre che la misura riguardante i globalisti porterà maggiori introiti anche ai Comuni, maggiori introiti inizialmente non previsti.

IV. il ritiro dei quattro rapporti sul messaggio n. 6697 presentati all'inizio del mese di dicembre dai partiti di Governo.

V. la definizione – in tempi brevi – da parte del Governo di un programma di lavoro, da condividere con il Parlamento, sul percorso da seguire per il risanamento della situazione finanziaria dello Stato con interventi strutturali come da decreto allegato.

Con le misure supplementari e gli emendamenti proposti, il disavanzo finale è ridotto dagli iniziali 198 milioni di franchi a 165 milioni di franchi.

4. IL COMMENTO

Rispetto ai 198 milioni di franchi inizialmente prospettati, la soluzione presentata in questo rapporto costituisce dunque un sostanziale miglioramento finanziario, con un correttivo di alcune misure che erano oggetto di discussione.

Inoltre i cinque capisaldi presentati – una sorta di pentologo – costituiscono tutto sommato la sintesi finale dei quattro rapporti presentati inizialmente nella Commissione dai partiti di Governo, rapporti che sono ora ritirati ma che possono comunque essere considerati documenti di lavoro indispensabili per marcare le rispettive posizioni da cui ci si è mossi per giungere all'attuale soluzione. Pertanto, chi volesse capire la genesi dell'accordo, trovato superando posizioni anche assai lontane, può rifarsi agli stessi. Nei documenti si possono peraltro trovare anche spunti e suggestioni per gli interventi strutturali prospettati appunto in coda all'accordo e che il Governo vorrà senz'altro tenere in considerazione.

Le turbolenze che hanno accompagnato l'esame dei conti preventivi, che dovrebbero ora essere dietro le spalle grazie anche al senso di responsabilità dei partiti di Governo, non devono tuttavia far pensare a una specificità ticinese. Le cronache cantonali e nazionali riportano di analoghe tensioni in altri Cantoni e in altre Città del nostro Paese, con i preventivi a rischio di bocciatura in Cantoni e in Città anche al di sopra di ogni sospetto, almeno per quel che riguarda la loro forza finanziaria. Sarà anche una magra consolazione, che dovrebbe tuttavia indurre il nostro Cantone, come appunto prospettato, a studiare e ad adottare tutti quei provvedimenti che promuovano, anche attraverso stretti vincoli legislativi, un approccio meno problematico ai conti preventivi, evitando che ogni anno la loro discussione raggiunga i parossismi di quest'anno.

In proposito, una rilettura critica della Legge sulla gestione e sul controllo finanziario dello Stato non sarebbe certo inopportuna. Gli enunciati che regolano l'allestimento dei conti preventivi - «*legalità, equilibrio finanziario; parsimonia; economicità; causalità; compensazione dei vantaggi; divieto del vincolo delle imposte principali*» (art. 2) - hanno magari un alto valore espressivo, ma sul piano concreto una scarsa incidenza quantitativa per l'allestimento di preventivi meno problematici.

5. CONCLUSIONI

Sulla scorta di quanto precede, la maggioranza della Commissione della gestione e delle finanze, richiamati anche i precedenti rapporti introdotti, che assumono ora solo valore documentale, propone pertanto:

- a) l'approvazione dei conti preventivi 2013 allegati al messaggio n. 6697 del 15 ottobre 2012 ai sensi delle considerazioni e delle formali proposte di aggiunte e di emendamenti presentati;
- b) l'approvazione dei decreti legislativi allegati come alle indicazioni del presente rapporto.

Per la maggioranza della Commissione gestione e finanze:

Christian Vitta (PLR)

Attilio Bignasca (LEGA)

Fiorenzo Dadò (PPD)

Pelin Kandemir Bordoli (PS)

Bacchetta-Cattori - Badasci - Barra -

Brivio - Caimi - Foletti - Gianora -

Guidicelli - Lurati S. - Mariolini - Solcà

Disegno di

DECRETO LEGISLATIVO
concernente il preventivo 2013

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino

- visto il messaggio 15 ottobre 2012 n. 6697 del Consiglio di Stato,
- visto il rapporto 18 dicembre 2012 n. 6697 R5 della maggioranza della Commissione della gestione e delle finanze,

d e c r e t a :

Articolo 1

Le entrate e le spese per l'esercizio 2013 sono preventivate e autorizzate come ai seguenti bilanci preventivi:

Conto di gestione corrente

Uscite correnti	3'043'535'310	
Ammortamenti amministrativi	187'960'000	
Addebiti interni	195'350'570	
Totale spese correnti		3'426'845'880
Entrate correnti	3'065'898'030	
Accrediti interni	195'350'570	
Totale ricavi correnti		3'261'248'600
Disavanzo d'esercizio		165'597'280

Conto degli investimenti

Uscite per investimenti		348'362'000
Entrate per investimenti		124'764'400
Onere netto per investimenti		223'597'600

Conto di chiusura

Onere netto per investimenti		223'597'600
Ammortamenti amministrativi	187'960'000	
Disavanzo d'esercizio	165'597'280	
Autofinanziamento		22'362'720
Disavanzo totale		201'234'880

Articolo 2

Il presente decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino ed entra immediatamente in vigore.

Disegno di

LEGGE

tributaria del 21 giugno 1994; modifica

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino

- visto il messaggio 15 ottobre 2012 n. 6697 del Consiglio di Stato,
- visto il rapporto 18 dicembre 2012 n. 6697 R5 della maggioranza della Commissione della gestione e delle finanze,

d e c r e t a :

I.

La legge tributaria del 21 giugno 1994 è così modificata:

Art. 241 cpv. 4

⁴Se l'importo riscosso è insufficiente, è chiesta la differenza; l'eccedenza è rimborsata d'ufficio con un interesse remunerativo fissato dal Consiglio di Stato.

II. Entrata in vigore

Decorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.

Disegno di

LEGGE

sull'esercizio dei diritti politici del 7 ottobre 1998; modifica

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino

- visto il messaggio 15 ottobre 2012 n. 6697 del Consiglio di Stato,
- visto il rapporto 18 dicembre 2012 n. 6697 R5 della maggioranza della Commissione della gestione e delle finanze,

d e c r e t a :

I.

La legge sull'esercizio dei diritti politici del 7 ottobre 1998 è modificata come segue:

Art. 38a (nuovo)

Costi dello spoglio per le elezioni comunali

¹I costi dello spoglio cantonale per le elezioni comunali sono messi a carico dei comuni, in ragione del numero dei votanti in ogni singolo comune.

²I costi si compongono delle indennità versate ai magistrati e al personale addetti alle operazioni di spoglio e delle spese vive cagionate da queste ultime.

II. Entrata in vigore

Decorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.

Disegno di

DECRETO LEGISLATIVO

concernente l'introduzione di un contributo straordinario a carico dei dipendenti dello Stato, dei Magistrati e dei Consiglieri di Stato

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino

- visto il messaggio 15 ottobre 2012 n. 6697 del Consiglio di Stato,
- visto il rapporto 18 dicembre 2012 n. 6697 R5 della maggioranza della Commissione della gestione e delle finanze,

d e c r e t a:

Articolo 1

Per l'anno 2013 viene introdotto un contributo straordinario a carico dei dipendenti dello Stato, dei Magistrati e dei Consiglieri di Stato.

Esso corrisponde a una riduzione del 2% degli stipendi di cui all'art. 3 legge sugli stipendi degli impiegati dello Stato e dei docenti del 5 novembre 1954, aggiornati al 1° gennaio 2013. Sono esentati i primi fr. 65'000.-

Articolo 2

Per i gradi d'occupazione parziale la quota esente è ridotta proporzionalmente.

Articolo 3

Il contributo straordinario di cui all'art. 1 è maggiorato dell'1% per i Consiglieri di Stato e per i dipendenti con uno stipendio annuo pari o maggiore a quello previsto dall'art. 6 della legge sull'onorario e sulle previdenze a favore dei membri del Consiglio di Stato.

Articolo 4

Il contributo straordinario sarà restituito per intero se il conto d'esercizio chiude in pareggio a consuntivo dopo la restituzione.

Articolo 5

Ai fini dell'applicazione dell'art. 10 della legge sulla Cassa pensioni dei dipendenti dello Stato, lo stipendio assicurato è calcolato sullo stipendio base, non decurtato dal contributo straordinario di cui all'art. 1.

Articolo 6

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, il presente decreto legislativo è pubblicato sul Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore il 1° gennaio 2013.

Disegno di

DECRETO LEGISLATIVO

concernente la partecipazione finanziaria comunale al risanamento finanziario del Cantone per l'anno 2013

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino

- visto il messaggio 15 ottobre 2012 n. 6697 del Consiglio di Stato,
- visto il rapporto 18 dicembre 2012 n. 6697 R5 della maggioranza della Commissione della gestione e delle finanze,

d e c r e t a :

Articolo 1

**Partecipazione
finanziaria comunale
transitoria**

¹La partecipazione dei comuni al risanamento finanziario del Cantone è definita in base alla ripartizione della quota-parte della spesa a carico dei comuni nel settore case per anziani e cure a domicilio.

²Per il computo della ripartizione sui singoli comuni, per l'intero periodo, fa stato la spesa a carico dei comuni registrata a Consuntivo 2011.

Articolo 2

Importo e periodo

La partecipazione comunale al risanamento finanziario del Cantone è di 20 milioni di franchi annui per l'insieme dei Comuni per l'anno 2013.

Articolo 3

Restituzione

La partecipazione finanziaria dei Comuni sarà interamente restituita se il risultato d'esercizio a consuntivo chiude in pareggio dopo la restituzione del contributo straordinario dei dipendenti e della stessa partecipazione dei Comuni al risanamento finanziario del Cantone.

Articolo 4

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, il presente decreto legislativo è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.

Disegno di

LEGGE

sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali del 5 giugno 2000 (Laps); modifica

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino

- richiamata legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali del 5 giugno 2000 (Laps);
- visto il messaggio 15 ottobre 2012 n. 6697 del Consiglio di Stato,
- visto il rapporto 18 dicembre 2012 n. 6697 R5 della maggioranza della Commissione della gestione e delle finanze,

d e c r e t a :

I.

La legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali del 5 giugno 2000 (Laps) è modificata come segue:

Art. 6 cpv. 1 lett. f)

- f) 1/15 della sostanza netta, nella misura in cui supera CHF 100'000.- per l'abitazione primaria e, per le altre forme di sostanza, CHF 10'000.- per una persona sola, CHF 20'000.- per una coppia (coniugi o partner registrati o conviventi) e CHF 2'000.- per ogni figlio minorenni o maggiorenne non economicamente indipendente facente parte dell'unità di riferimento.

Art. 37 cpv. 5 (nuovo)

⁵In deroga all'art. 10, per gli anni 2013 e 2014 fanno stato i limiti previsti dalla legge per gli anni 2011 e 2012.

II.

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.

Disegno di

LEGGE

organica comunale del 10 marzo 1987; modifica

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino

- visto il messaggio 15 ottobre 2012 n. 6697 del Consiglio di Stato,
- visto il rapporto 18 dicembre 2012 n. 6697 R5 della maggioranza della Commissione della gestione e delle finanze,

d e c r e t a :

I.

La legge organica comunale del 10 marzo 1987 è così modificata:

Art. 214 cpv. 1 lett. a)

- a) entro otto anni deve essere raggiunto il limite minimo dell'8% di ammortamento; entro dieci anni deve essere raggiunto il limite minimo del 10%.

II.

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.

Disegno di

LEGGE

Sull'assistenza e cura a domicilio (LACD) del 30 novembre 2010; modifica

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone del Ticino

- visto il messaggio 15 ottobre 2012 n. 6697 del Consiglio di Stato,
- visto il rapporto 18 dicembre 2012 n. 6697 R5 della maggioranza della Commissione della gestione e delle finanze,

d e c r e t a:

I.

La legge sull'assistenza e cura a domicilio (LACD) del 30 novembre 2010 è così modificata:

Art. 10 lett. e) (nuova)

- e) partecipano alla copertura dei costi degli aiuti diretti nei limiti previsti dalla presente legge.

Art. 44 cpv. 5 e 6 (nuovi)

⁵I Comuni si assumono complessivamente i quattro quinti degli aiuti diretti, ripartiti nella misura corrispondente alla popolazione residente permanente comunale.

⁶Il quinto rimanente viene assunto dal Cantone.

II.

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.

Disegno di

LEGGE

sull'assistenza sociale dell'8 marzo 1971; modifica

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone del Ticino

- visto il messaggio 15 ottobre 2012 n. 6697 del Consiglio di Stato,
- visto il rapporto 18 dicembre 2012 n. 6697 R5 della maggioranza della Commissione della gestione e delle finanze,

d e c r e t a:

I.

La legge sull'assistenza sociale dell'8 marzo 1971 è così modificata:

Art. 20 cpv. 4 (nuovo)

⁴A titolo di prestito da rimborsare possono essere versate in particolare: il deposito di garanzia relativo alla locazione, gli arretrati di pigioni o di spese di elettricità o di premi partecipazioni e franchigie nell'ambito della Legge federale sull'assicurazione malattie (LAMal) del 18 marzo 1994

Art. 32 cpv. 2

²Il Comune di domicilio del beneficiario delle prestazioni di cui agli art. 18 e 20 partecipa alle relative spese e agli eventuali ricuperi nella misura del 25%.

II.

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.

Disegno di

DECRETO LEGISLATIVO

concernente il programma di risanamento finanziario, *Roadmap* 2013-2014

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino

- richiamati gli art. 57 cpv. 2 della Costituzione cantonale e 145 della legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato del 17 dicembre 2002 in merito alle proprie competenze di alta vigilanza sul Consiglio di Stato,
- visto il messaggio 15 ottobre 2012 n. 6697 del Consiglio di Stato,
- visto il rapporto 18 dicembre 2012 n. 6697 R5 della maggioranza della Commissione della gestione e delle finanze,

d e c r e t a :

Articolo 1

Al fine di conseguire il pareggio di bilancio con l'esercizio 2015, negli anni 2013 e 2014 viene promossa una verifica della necessità, dell'efficienza e dell'efficacia dei compiti svolti dallo Stato, delle spese sostenute, delle prestazioni erogate e delle risorse disponibili.

Articolo 2

La verifica deve fornire basi conoscitive chiare per poter stabilire il deficit strutturale del Cantone Ticino, le priorità necessarie e un piano d'azione in cui operare le revisioni strutturali atte a raggiungere l'obiettivo del pareggio di bilancio.

Articolo 3

La verifica e il piano di azione devono in particolare vertere in modo completo su:

- a) il carattere vincolante o facoltativo di tutti i compiti svolti, il loro interesse pubblico e le conseguenze in caso di abbandono o di riduzione dei mezzi dedicati ai medesimi;
- b) la comparazione intercantonale della struttura della spesa, delle differenze qualitative e quantitative dei servizi e delle prestazioni erogate, del livello delle entrate statali e delle scelte relative a tali entrate;
- c) la possibilità di demandare con maggior efficacia, minor costo e pari qualità lo svolgimento di compiti a altri enti pubblici, parapubblici o a privati, in virtù dei principi di prossimità territoriale, con particolare attenzione alle modalità contrattuali, onde scongiurare il dumping salariale. In questo contesto si chiede anche una verifica della possibilità di applicare su più ampia scala i principi testati delle Unità amministrative autonome;
- d) la revisione dei meccanismi di perequazione intercomunale, garantendo che ogni Comune abbia un minimo di disponibilità finanziaria, revisione estesa anche alle componenti perequative presenti in singole leggi settoriali e ai rapporti tra i Comuni nel contesto di un medesimo agglomerato urbano;
- e) l'efficacia delle modalità di gestione dei rapporti e dei flussi finanziari con gli enti esterni beneficiari di contributi;

- f) la funzionalità dell'apparato amministrativo, l'opportunità di eventuali riorganizzazioni interne (sinergie, collaborazione, centralizzazione) nei e tra Dipartimenti, l'efficacia dei processi lavorativi in seno alle singole unità amministrative, le modalità di gestione e la dotazione di personale;
- g) l'analisi delle entrate fiscali per comprendere i margini, in modo particolare nell'ambito dell'aggiornamento delle stime immobiliari per eventuali recuperi di introiti;
- h) la creazione di una tavola rotonda tra dipendenti, parti sociali e datore di lavoro, per concordare e apportare un modello moderno ed efficace di gestione delle risorse umane; per conseguire il miglior risultato verranno consultati, tramite sondaggio interno, tutti i livelli gerarchici indistintamente;
- i) una migliore modalità di lavoro nell'ambito della Piattaforma di dialogo Cantone-Comuni;
- j) una nuova modalità di presentazione dei conti annuali al Gran Consiglio.

Articolo 4

Il Consiglio di Stato propone entro tre mesi un'organizzazione di progetto specifica:

- con una conduzione strategica che coinvolga gli organi politici;
- con una direzione di progetto;
- con un piano operativo.

Articolo 5

I conti preventivi, se tecnicamente fattibile, devono essere trasmessi al Gran Consiglio entro il 15 settembre e votati prima dell'inizio del periodo contabile.

Articolo 6

Il Consiglio di Stato è incaricato dell'esecuzione delle verifiche indicate, attraverso analisi da effettuare. Presenterà per una prima consultazione un rapporto intermedio ai Gruppi parlamentari entro sei mesi, successivamente sottoporrà per approvazione finale al Gran Consiglio un piano d'azione "Roadmap" con indicazione delle modalità per effettuarle e delle relative tempistiche, al più tardi contestualmente alla presentazione del preventivo per l'esercizio 2014. Successivamente presenterà ogni sei mesi un rapporto completo dei risultati delle analisi e sullo stato di avanzamento dei lavori, anch'esso discusso dal Gran Consiglio.

Articolo 7

Il presente decreto legislativo è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.